

## **Adempimenti tributari Novità del D.lgs. 8.1.2024 n. 1 c.d. “Adempimenti”**

<b>1 PREMESSA</b>
<b>2 ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI</b>
<b>3 SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA</b>
<b>4 MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA</b>
<b>5 MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE</b>
<b>6 MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)</b>
<b>7 REGIME PREMIALE ISA - INCREMENTO DEL LIMITE PER L'ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ O DALLA GARANZIA</b>
<b>8 INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA</b>
<b>9 VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI</b>
<b>10 MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATORE</b>
<b>11 ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO</b>
<b>12 SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770</b>
<b>13 RIDUZIONE SANZIONI PER RINUNCIA AL CONTANTE - ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI</b>
<b>14 SOSPENSIONE DELL'INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE21 CESSAZIONE DELL'INCARICO DI DEPOSITARIO DELLE SCRITTURE CONTABILI</b>
<b>15 ACCESSO AI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO UNICO DI DELEGA</b>
<b>16 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI</b>
<b>17 CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE</b>

## **1 PREMESSA**

Con il D.Lgs 8.1.2024 n. 1 pubblicato sulla *G.U.* 12.1.2024 n. 9, emanato in attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla L. 9.8.2023 n. 111, sono state previste numerose disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (c.d. D.lgs.. "Adempimenti").

Il D.lgs.. 8.1.2024 n. 1 è entrato in vigore il 13.1.2024 (giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *G.U.*), **ma per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.**

## **2 ANTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI**

L'art. 11 del D.lgs. 1/2024 prevede l'anticipazione:

- al 30 settembre (rispetto al 30 novembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (rispetto al precedente termine dell'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta);
- al 1° aprile, a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.

Resta però fermo il termine del 30 aprile per la messa a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

### ***Presentazione della dichiarazione presso un ufficio postale***

Resta altresì fermo il termine del 30 giugno per la presentazione dei modelli REDDITI PF presso un ufficio postale, ove ancora ammessa.

### ***Disciplina transitoria per i soggetti "non solari"***

Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente al 2.5.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i precedenti termini di presentazione, vale a dire entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

L'accesso alla dichiarazione precompilata potrà essere effettuato direttamente da parte dei suddetti soggetti oppure dai loro intermediari delegati che prestano assistenza fiscale.

### **3 SEMESTRALIZZAZIONE DEI TERMINI DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA**

L'art. 12 del D.lgs. 1/2024 prevede la semestralizzazione a regime, a decorrere dal 2024, dell'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria, ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agencia delle Entrate.

A decorrere dalle spese sostenute dall'1.1.2024, infatti, la cadenza di trasmissione dei dati sarebbe dovuta diventare mensile, ai sensi dell'art. 7 co. 1 del DM 19.10.2020, come da ultimo modificato dal DM 27.12.2022.

#### **Decreto attuativo**

**I termini di trasmissione dei dati saranno stabiliti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

### **4 MANCATA INDICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DI NATURA AGEVOLATIVA IN DICHIARAZIONE - ESCLUSIONE DELLA DECADENZA**

L'art. 13 del D.lgs. 1/2024 prevede che non determina la decadenza dal beneficio la mancata indicazione nelle dichiarazioni annuali dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, sempre che siano spettanti.

#### **Decorrenza**

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2022, quindi dalle dichiarazioni relative al 2023 (es. modelli REDDITI 2024).

#### **Aiuti di Stato o aiuti "de minimis"**

Per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti "de minimis" di cui all'art. 10 del DM 31.5.2017 n. 115, resta fermo che l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nei termini previsti, comporta l'illegittimità dell'aiuto.

### **5 MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO RATEALE DELLE IMPOSTE**

Per i contribuenti che si avvalgono della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme, dovute a titolo di saldo e di primo acconto, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, con l'art. 8 del D.lgs. 1/2024 si prevede:

- la proroga al 16 dicembre (rispetto alla fine del mese di novembre previsto in precedenza) del termine per concludere il piano di rateizzazione, aggiungendo così una rata;

- la medesima scadenza per il versamento delle rate successive alla prima al giorno 16 di ciascun mese per tutti i contribuenti (al posto di scadenze differenziate tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA).

Fino al 2023, infatti, per i versamenti rateali, in relazione alle rate successive alla prima, **erano** previste scadenze differenziate, vale a dire:

- il giorno 16 di ciascun mese, per i contribuenti titolari di partita IVA;
- la fine di ciascun mese, per i contribuenti non titolari di partita IVA.

In pratica, viene estesa la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA ai contribuenti senza partita IVA, in relazione al versamento delle rate successive alla prima.

### **Decorrenza**

La nuova disciplina si applica a decorrere dal versamento delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e quindi, per i soggetti "solari", a partire dalla rateizzazione del saldo 2023 da versare nel 2024.

### **Esercizio dell'opzione in dichiarazione**

Viene soppresso l'obbligo di esercizio dell'opzione per la rateizzazione in sede di dichiarazione periodica che, benché normativamente previsto, era presente solo nel modello 730, dove peraltro dovrebbe rimanere ai fini dell'effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d'imposta.

## **6 MODIFICHE AGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)**

Il D.lgs. 1/2024 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), con lo scopo principale di agevolare la compilazione della modulistica e implementare il regime premiale.

### **6.1 RIORGANIZZAZIONE DEGLI ISA**

Ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 1/2024, la periodica attività di revisione degli ISA tiene conto di analisi volte a riorganizzare gli ISA in modo tale che questi strumenti rappresentino adeguatamente le realtà economiche cui si riferiscono e recepiscano le evoluzioni della classificazione ATECO.

### **6.2 INCREMENTO DEI SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI COMPILATIVI DEI MODELLI ISA**

Per agevolare il contribuente nella compilazione dei modelli ISA, con l'art. 6 del D.lgs. 1/2024 vengono previste:

- la messa a disposizione degli elementi e delle informazioni riferibili al contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici;

- l'eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento degli indici;
- l'implementazione dell'invio di dati precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### **6.3 RILASCIO DEL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI ISA**

L'art. 7 del D.lgs. 1/2024 stabilisce che il programma informatico per la compilazione dei modelli ISA è reso disponibile:

- entro il mese di aprile, relativamente all'anno 2024;
- entro il giorno 15 del mese di marzo, a partire dal 2025.

### **7 REGIME PREMIALE ISA - INCREMENTO DEL LIMITE PER L'ESONERO DAL VISTO DI CONFORMITÀ O DALLA GARANZIA**

Con l'art. 14 del D.lgs. 1/2024 è stato elevato l'importo sino al quale, in relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i contribuenti sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ai fini:

- della compensazione "orizzontale" nel modello F24 di crediti per imposte dirette, IRAP e IVA;
- dei rimborsi IVA.

#### **7.1 COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" DEI CREDITI**

Nel dettaglio, il limite entro il quale non è dovuto il visto di conformità sul modello da cui emerge il credito è innalzato:

- da 20.000,00 a 50.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000,00 a 70.000,00 euro, relativamente alla compensazione "orizzontale" dei crediti IVA.

#### **7.2 RIMBORSI IVA**

Viene inoltre elevato da 50.000,00 a 70.000,00 euro il limite entro il quale è possibile l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (laddove non obbligatoria *ex lege*) ai fini dei rimborsi IVA.

#### **7.3 OPERATIVITÀ DEI NUOVI LIMITI**

**Nonostante il D.lgs. 1/2024 sia entrato in vigore il 13.1.2024, l'operatività dei nuovi limiti deve ritenersi subordinata all'emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell'Agenzia delle Entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale applicabili.**

Allo stato attuale, pertanto, deve ritenersi ancora applicabile quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2023 n. 140005, valido, tra l'altro, per la compensazione "orizzontale" e il rimborso del credito IVA annuale 2023 e dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024.

Tale impostazione appare confermata dal fatto che le istruzioni al modello IVA 2024 (relativo all'anno 2023), approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, continuano a far riferimento ai precedenti limiti di 50.000,00 euro, richiamando il citato provv. 27.4.2023 n. 140005.

## **8 INCREMENTO DEL LIMITE MINIMO PER I VERSAMENTI IVA**

L'art. 9 co. 1 - 3 del D.lgs. 1/2024 ha elevato da 25,82 a 100,00 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell'IVA emergente dalle liquidazioni periodiche, da effettuarsi:

- entro il giorno 16 del mese successivo, nel caso delle liquidazioni mensili;
- entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, nel caso delle liquidazioni trimestrali su base opzionale.

Se l'importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

### **Decorrenza**

Il nuovo limite si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all'anno d'imposta 2024.

La prima liquidazione per la quale si applica il nuovo limite, quindi, è quella riferita al mese di gennaio 2024, da effettuarsi entro il 16.2.2024.

## **9 VERSAMENTO CUMULATIVO DELLE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, REDDITI DIVERSI E PROVVIGIONI**

Ai sensi dell'art. 9 co. 4 - 5 del D.lgs. 1/2024, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi diversi e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, se l'importo non è superiore a 100,00 euro, può essere effettuato:

- insieme al versamento relativo al mese successivo;
- comunque, entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

### **Decorrenza**

Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, quindi dalle relative ritenute da versare entro il 16.2.2024.

### **10 MODIFICA ALLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO ALL'APPALTATORE**

Ai sensi dell'art. 9 co. 6 del D.lgs. 1/2024, il versamento cumulativo delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, di cui all'art. 25-ter co. 2-bis del DPR 600/73, nel caso in cui l'ammontare cumulativo sia inferiore a 500,00 euro, deve essere effettuato entro:

- il 16 giugno (al posto del 30 giugno previsto prima della modifica);
- e il 16 dicembre (al posto del 20 dicembre previsto prima della modifica).

Le ritenute in esame sono infatti versate mensilmente dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500,00 euro.

Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio successivo.

### **11 ELIMINAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE UNICA PER I SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO E DI VANTAGGIO**

L'art. 3 del D.lgs. 1/2024 esonera i sostituti d'imposta dal rilascio e dall'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica in relazione ai compensi, comunque denominati, che corrispondono ai contribuenti nei regimi forfetario (ex L. 190/2014) e di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011).

### **Decorrenza**

**La disposizione opera a decorrere dalle Certificazioni Uniche che dovranno essere rilasciate e trasmesse nel 2025 con riguardo all'annualità 2024.**

### **12 SEMPLIFICAZIONE DEL MODELLO 770**

L'art. 16 del D.lgs. 1/2024 prevede una semplificazione sperimentale del modello 770 a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025 (quindi dal modello 770/2026 relativo al 2025).

**La misura dovrà essere attuata mediante un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.**

## **12.1 TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI DELLE RITENUTE**

I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte (indicati nel titolo III del DPR 600/73), che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possono effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando, contestualmente, anche:

- l'importo delle ritenute e delle trattenute operate;
- gli eventuali importi a credito;
- gli altri dati individuati con il provvedimento attuativo dell'Agencia delle Entrate.

Le comunicazioni dei suddetti dati secondo le modalità previste dalla norma, e dal provvedimento attuativo dell'Agencia delle Entrate, sono equiparate a tutti gli effetti alla loro esposizione nel modello 770.

## **12.2 AMBITO APPLICATIVO**

Possono avvalersi della semplificazione i sostituti d'imposta:

- tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo;
- con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a 5 (limite che può essere elevato con provvedimento dell'Agencia delle Entrate).

L'adesione al sistema semplificato avviene tramite comportamento concludente ed è vincolante per l'intero anno d'imposta per il quale è esercitata.

## **12.3 MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRASMISSIONE DEI DATI**

Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato:

- presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agencia delle Entrate;
- con l'autorizzazione del sostituto d'imposta all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN.

Contestualmente al pagamento viene effettuato l'invio dei dati delle ritenute e delle trattenute, di eventuali crediti e degli altri dati indicati dal provvedimento dell'Agencia delle Entrate.

La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d'imposta o tramite gli incaricati di cui all'art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98 (ad esempio, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati).



### **13 RIDUZIONE SANZIONI PER RINUNCIA AL CONTANTE - ELIMINAZIONE DELL'INDICAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI NELLE DICHIARAZIONI**

Gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che per tutte le operazioni (attive e passive) non utilizzano il contante, beneficiano della riduzione alla metà delle sanzioni per le violazioni dichiarative (dichiarazione dei redditi infedele, dichiarazione IVA infedele, violazioni sulla fatturazione e registrazione delle operazioni).

Ai fini della riduzione delle sanzioni occorre la rinuncia al contante per tutte le operazioni attive e passive e l'indicazione nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Con l'art. 15 co. 2 del D.lgs. 1/2024 viene abolito il presupposto dell'indicazione nelle suddette dichiarazioni degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (es. conti correnti).

#### **Decorrenza**

La modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, quindi dalle dichiarazioni dei redditi e IVA relative al 2023 (modelli REDDITI 2024 e IVA 2024).

Dal modello IVA 2024 (relativo all'anno 2023), approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2024 n. 8230, è stato infatti eliminato il quadro VB.

### **14 SOSPENSIONE DELL'INVIO DEGLI AVVISI BONARI E DELLE LETTERE DI COMPLIANCE**

Ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 1/2024, è sospeso l'invio dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno, salvo casi di indifferibilità ed urgenza:

- degli avvisi bonari (a seguito di liquidazione automatica e/o del controllo formale);
- degli atti relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- delle c.d. "lettere di *compliance* e/o comunicazioni di irregolarità".

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Resta anche applicabile la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno relativa al termine di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, ad eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso IVA.

## **15 ACCESSO AI SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - MODELLO UNICO DI DELEGA**

L'art. 21 del D.lgs. 1/2024 stabilisce che, con il Modello Unico di delega, il contribuente potrà delegare un intermediario per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, previa puntuale indicazione dei servizi che intende delegare.

### ***Durata della delega***

La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita e può essere revocata in qualsiasi momento.

### ***Rinuncia alla delega***

L'intermediario potrà rinunciare alla delega del contribuente effettuando una comunicazione esclusivamente telematica.

### ***Disposizioni attuative***

**Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.**

## **16 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI**

L'art. 22 del D.lgs. 1/2024 prevede il potenziamento dei canali di assistenza a distanza e dei servizi telematici per:

- registrare le scritture private (es. registrazione di contratti di locazione);
- richiedere e ottenere i certificati rilasciati dall'Agenzia delle Entrate (es. certificato di attribuzione del codice fiscale o partita IVA, certificato carichi pendenti, certificato unico debiti tributari, ecc.);
- confrontarsi a distanza con gli uffici dell'Agenzia e scambiarsi documenti relativi alle attività di controllo e accertamento (es. per contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria e/o facoltativa);
- calcolare e versare gli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi erariali;
- effettuare ulteriori adempimenti.

Ai predetti servizi digitali potranno accedere i contribuenti e gli intermediari delegati.

### ***Disposizioni attuative***

**Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della privacy.**

## **17 CONTENUTI DEL CASSETTO FISCALE**

L'art. 23 del D.lgs. 1/2024 stabilisce che nel cassetto fiscale saranno disponibili per la consultazione e per l'estrazione, anche massiva, tutti gli atti e le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nonché i ruoli dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate.

I documenti saranno accessibili e/o estraibili anche per gli intermediari delegati dai contribuenti.

### ***Disposizioni attuative***

**Le modalità di attuazione della disciplina in esame saranno definite con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, sentito il Garante della *privacy*.**

***Studio Dott. Begni & Associati***